



Condizioni generali di convenzione – concessione amministrativa per l'utilizzazione di cavi in fibra ottica e di nodi di distribuzione (PoP) nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano

Premesse

- La Provincia Autonoma di Bolzano dispone di una capillare infrastruttura di telecomunicazione costituita da cavi in fibra ottica e nodi di distribuzione;
- detta infrastruttura costituisce un bene di pubblica utilità e pertanto gli atti che ne consentono l'uso sono da considerarsi concessioni amministrative di beni patrimoniali indisponibili;
- le presenti Condizioni generali fungono da cornice giuridica uniforme per tutti gli atti di convenzione – concessione amministrativa stipulati durante la loro vigenza e regolano le reciproche obbligazioni delle parti;
- la delibera della Giunta provinciale n. 1552 del 22.12.2015 approva le presenti Condizioni generali e lo schema di convenzione-concessione amministrativa ed integra parametri per la determinazione del canone annuo di concessione;
- la delibera della Giunta provinciale n. 95 del 02.02.2016 approva il listino prezzi per l'utilizzazione di cavi in fibra ottica e di nodi di distribuzione (POP).

Procedura

- Il richiedente prende visione e accetta le presenti Condizioni generali di convenzione – concessione amministrativa.
- Il richiedente presenta alla Ripartizione Patrimonio la domanda per l'utilizzo di cavi in fibra ottica posati lungo una tratta determinata o di PoP.
- Il richiedente dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e succ. mod. , consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate di essere legittimato ai sensi della legislazione vigente alla fornitura di reti e servizi di telecomunicazione. L'amministrazione concedente procederà ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dal richiedente.
- La Ripartizione Patrimonio procede attraverso l'Ufficio infrastrutture per la telecomunicazione ad una verifica di fattibilità avente carattere prevalentemente tecnico, ma che non esclude valutazioni di merito tese a prevenire fenomeni di accaparramento delle coppie di fibra ancora inutilizzati lungo le rispettive tratte o degli spazi rimasti disponibili all'interno dei PoP.
- A seguito di esito positivo delle verifiche, il richiedente può sottoscrivere una convenzione-concessione con la Ripartizione Patrimonio per l'utilizzo degli elementi dell'infrastruttura di telecomunicazione.

Art. 1 Definizioni

1. Nell'ambito della presente condizioni generali e salvo quanto diversamente indicato si intende:

- a) "Concessione" è l'atto in forma scritta avente ad oggetto l'autorizzazione da parte della Ripartizione Patrimonio all'utilizzo di cavi in fibra ottica posati lungo una tratta determinata e di PoP;
- b) "Concessionario" è il soggetto che, in regime di pari opportunità di accesso con i suoi omologhi, stipula atti di Concessione. Il Concessionario è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie alla fornitura di reti e servizi di telecomunicazione, ai sensi della legislazione vigente. Dispone inoltre, in coerenza con le esigenze richieste dalla natura e l'oggetto della concessione, della necessaria esperienza in materia di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di reti in fibra ottica;
- c) "Apparato di Trasmissione" è qualsiasi apparato, apparecchiatura o risorsa di proprietà o nella disponibilità del Concessionario, che consenta la trasmissione di segnali di telecomunicazioni per la fornitura di servizi di telecomunicazioni da parte del Concessionario;
- d) "Punto di Terminazione" è il telaio di terminazione dei cavidotti all'interno dei quali sono posate le fibre ottiche;
- e) "Punto di Derivazione" è qualunque punto di giunzione ove sia possibile spillare fibre ottiche;

- f) "Tratta" è il percorso costituito da uno o più segmenti di cavidotti e/o di fibra ottica che si sviluppano lungo la stessa direttrice, tra due estremità rappresentate da Punti di Terminazione o Punti di Derivazione;
- g) "PoP (*Point of Presence*)" è l'infrastruttura dedicata al collocamento di apparecchiature tecniche per la gestione di reti di telecomunicazione (principalmente Apparati di Trasmissione);
- h) "IRU (*indefeasible rights of use*)" sono i diritti reali di uso esclusivo delle fibre ottiche, ai quali è connesso il relativo servizio di manutenzione.

Art. 2 Contenuto della Concessione

1. Poiché le presenti Condizioni generali definiscono le norme giuridiche applicabili agli atti di Concessione per l'utilizzazione di coppie di fibra ottica e di PoP, le singole Concessioni contengono solo le informazioni di dettaglio. In particolare, contenuti minimi, necessari e sufficienti delle singole Concessioni sono:

- precisa individuazione delle parti contraenti – Ripartizione Patrimonio e Concessionario;
- esplicito riferimento alle Condizioni generali per quanto riguarda la regolazione del rapporto giuridico tra le stesse;
- esplicita indicazione della durata della Concessione;
- se del caso, indicazione del numero di coppie di fibra concesse in uso esclusivo;
- se del caso, indicazione della tratta, definita in base alle sue estremità ed allo sviluppo ottico complessivo - espresso in m;
- se del caso, individuazione dei PoP presso i quali il Concessionario è autorizzato a collocare i propri Apparati di Trasmissione e indicazione degli spazi a sua disposizione;
- indicazione dell'importo del canone annuo di concessione, calcolato ed esposto in base alla delibera della Giunta provinciale;
- indicazione dell'importo della cauzione prestata dal Concessionario;
- in relazione agli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della Provincia: indicazione di tempi e modalità di intervento per operazioni programmate o in caso di guasto/malfunzionamento, nonché delle penali per ritardo;
- sottoscrizione dei legali rappresentanti delle parti.

Art. 3 Prestazioni della Provincia autonoma di Bolzano

1. Sussistendo i presupposti per il rilascio della concessione, la Provincia mette a disposizione del Concessionario in via esclusiva IRU il numero di coppie di fibre ottiche indicato dalla Concessione, liberi da qualsiasi vincolo, ipoteca, ogni e qualsiasi diritto di natura reale od obbligatoria, sequestro, pegno, costituito o spettante, per legge o per contratto, o per provvedimento giudiziale e/o amministrativo, o ad altro titolo, a favore di soggetti diversi dal Concessionario e dalla Provincia, che limiti la proprietà e/o il possesso e/o il godimento dei beni su cui grava. Le fibre ottiche messe a disposizione sono del tipo single-mode, aventi le caratteristiche ottiche, meccaniche e geometriche specificate dalla Racc. G.652 e G.657 dell'ITU-T. Per proprie esigenze tecniche e senza obbligo di motivazione, la Provincia, con congruo preavviso, ha facoltà di trasferire la connettività del Concessionario da una coppia di fibre ottiche all'altra.

2. Sussistendo i presupposti per il rilascio della concessione la Provincia mette a disposizione del Concessionario idonei spazi all'interno dei PoP per l'alloggiamento di Apparati di Trasmissione. Per proprie esigenze tecniche e senza obbligo di motivazione, la Provincia, con congruo preavviso, ha facoltà di modificare l'ubicazione degli Apparati di trasmissione del Concessionario all'interno dei PoP a cura e a spese del Concessionario.

3. La Provincia mette a disposizione del Concessionario tutte le informazioni relative alle infrastrutture esistenti da ritenersi necessarie e utili per l'uso e la gestione degli elementi dell'infrastruttura di telecomunicazione oggetto della Concessione (pianta della rete, verbali di collaudo, regolamenti di esercizio ecc.).

Art. 4 Manutenzione

1. La Provincia cura la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi dell'infrastruttura di telecomunicazione oggetto della Concessione, avvalendosi all'occorrenza di imprese terze di comprovata affidabilità ed esperienza, affidando i relativi servizi secondo le norme in materia di trasparenza e pubblicità previste dalla legislazione in materia e comunque prevedendo una rotazione tra gli affidatari in caso di affidamenti diretti ammessi nei limiti previsti dalla normativa di settore.

2. La Provincia offre al Concessionario un punto di contatto che, per le attività inerenti al ripristino delle tratte in fibra ottica, sarà operativo 24 ore al giorno, per tutti i giorni dell'anno. Il punto di contatto stabilito rileva tutti i

malfunzionamenti e le richieste di intervento da parte del Concessionario provvedendo ad attivare le azioni conseguenti attraverso la struttura di manutenzione.

3. La sistemazione e/o l'eliminazione di eventuali malfunzionamenti della fibra ottica è completata nel minor tempo possibile e comunque entro i limiti di 12 ore dalla segnalazione per l'80% dei casi ed entro 14 ore nel 100 rimanente 20% dei casi su base annua. La Provincia inoltre garantisce che, su base annua, il tempo di indisponibilità della singola Tratta non superi il valore di 24 ore.

4. I limiti di cui al comma precedente non trovano applicazione nei casi di interruzioni o malfunzionamento a seguito di eventi straordinari, calamità naturali o casi di forza maggiore (quali ad es: frane, smottamenti, sabotaggi, incidenti, incendi, terremoti, inondazioni ovvero gli eventi eccezionali riportati nel Bollettino della Protezione Civile della Provincia di Bolzano) e interruzioni sulle fibre che insistono su impianti a fune, tralicci e Autostrada A22, e in genere in tutti i casi non prevedibili pur usando l'ordinaria diligenza. In tali casi ciascuna parte sopporterà separatamente ogni conseguenza diretta e/o indiretta, comunque derivante dagli eventi di cui sopra e la Provincia non sarà considerata inadempiente a fronte dei propri obblighi contrattuali per tutto il tempo in cui sussiste l'impedimento causato dai predetti eventi.

Il Concessionario non ha diritto di pretendere le dette prestazioni, né il risarcimento dei danni subiti.

5. In caso di accertato superamento di uno o più dei limiti di cui al comma 3, il Concessionario ha facoltà di richiedere una penale pari a 1,5% del canone annuo di manutenzione. A tale importo si aggiunge una somma pari al 1,5% del canone annuo di manutenzione per ciascuna ora intera trascorsa oltre i limiti massimi del tempo di ripristino, fino alla concorrenza massima del 10% del canone annuo di manutenzione della rispettiva Tratta, ad esclusione del risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6. La comunicazione dei recapiti dei rispettivi punti di contatto e le segnalazioni di malfunzionamenti avvengono esclusivamente utilizzando i modelli predisposti.

7. La Provincia autorizza gli incaricati del Concessionario di accedere in ogni momento al PoP per fini ispettivi e di manutenzione dei propri apparati, previa comunicazione al recapito stabilito.

8. La Provincia autorizza gli incaricati del Concessionario di accedere ai Punti di Terminazione e ai Punti di Derivazione per fini ispettivi o di manutenzione straordinaria, previa comunicazione al recapito stabilito e unicamente accompagnati dagli incaricati della Provincia.

9. Non sono incluse nel canone annuale per la manutenzione, definito dal precedente articolo, le seguenti prestazioni saranno fatturate a parte:

- a) misure ottiche o altre attività richieste dal concessionario, ad eccezione delle misure tecniche finalizzate alla risoluzione dei guasti;
- b) interventi richiesti dal concessionario nell'ambito della manutenzione straordinaria relativamente ad anomalie presunte che, a fronte di verifica congiunta da parte della Provincia e del concessionario, non siano imputabili alla Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 5 Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario corrisponde con puntualità il canone di concessione, secondo i tempi e le modalità indicati dalla Concessione.

2. Il Concessionario non può cedere, le Concessioni stipulate, pena la revoca delle stesse, né effettuare qualsiasi atto di disposizione dei diritti IRU attribuiti dalle Concessioni stesse. Non è consentita in alcun modo l'installazione di Apparati di Trasmissione di terzi all'interno dei propri armadi o negli alloggiamenti a propria disposizione all'interno di armadi facenti parte della dotazione del PoP.

3. Nello svolgimento delle proprie attività, il Concessionario si obbliga a:

- utilizzare le coppie di fibra ottica nel rispetto delle relative prescrizioni di legge e delle disposizioni amministrative;
- installare e gestire solamente Apparati di Trasmissione che rispettino le vigenti prescrizioni legislative e che siano esclusivamente funzionali alla fornitura di servizi di telecomunicazione;
- non ledere l'integrità degli impianti affidati in gestione alla Provincia. In caso di comprovato danneggiamento ad opera del Concessionario (o di suoi incaricati), questi sarà tenuto a provvedere immediatamente, a proprie cura e spese, al ripristino dell'originario stato degli impianti, assumendosi ogni responsabilità per eventuali ulteriori danni. In caso di mancata attivazione immediata per le attività di ripristino la Provincia provvederà ai lavori necessari, a totale carico del concessionario;
- non recare pregiudizio ai diritti di terzi ed all'esercizio da parte di terzi di attività di trasmissione di segnali di telecomunicazioni;
- tenere la Provincia e i soggetti proprietari delle infrastrutture affidate in gestione alla Provincia indenni da pretese risarcitorie avanzate da terzi in seguito ad eventi dannosi riconducibili alla propria attività.

4. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della Concessione e dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo l'esperimento di ogni altra azione, e comunque salvo quanto disciplinato al successivo art. 8, il Concessionario presta anticipatamente una cauzione pari ad una annualità di canone mediante una fideiussione bancaria o assicurativa vincolata a favore della Provincia oppure mediante versamento di un deposito cauzionale infruttifero sul conto corrente di Tesoreria della Provincia. Tale cauzione dovrà avere validità per l'intera durata della concessione ed essere a prima richiesta e con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

5. Sono a carico del Concessionario tutte le spese, tasse ed oneri derivanti dalla e connessi alla stipulazione delle Concessioni.

Art. 6 Alimentazione delle apparecchiature

1. Il Concessionario stipula autonomamente il contratto con il fornitore di energia elettrica.

2. Qualora il Concessionario intenda dotarsi di batterie di accumulatori proprie, queste devono essere del tipo con elettrolita in gel e sigillate a tenuta di gas. La quantità, l'ingombro ed il luogo di sistemazione degli accumulatori sono soggetti ad autorizzazione preventiva scritta da parte della Provincia.

3. Su espressa richiesta del Concessionario La Provincia, ove tecnicamente possibile, mette a disposizione a titolo oneroso, l'alimentazione di energia elettrica dalla rete o, se presente, di continuità UPS o di emergenza.

4. Ogni richiesta di variazione del prelievo di energia elettrica e dell'impianto elettrico deve essere comunicata per iscritto alla Provincia e da questa approvata per iscritto. Tali variazioni possono comportare un adeguamento del canone annuo di concessione. Qualora il concessionario effettui delle modifiche all'impianto elettrico esistente deve produrre alla Provincia la documentazione prevista dalla normativa vigente per attestarne la funzionalità e sicurezza.

Art. 7 Responsabilità

1. Il Concessionario prende espressamente atto che, fatte salve le penali previste dalle Concessioni, la Provincia non risponde di eventuali impreviste interruzioni di esercizio e non si assume alcuna responsabilità per qualsivoglia danno o interferenza che in qualsiasi modo - quand'anche dipendente dal malfunzionamento degli impianti della Provincia - si verifichi a carico degli impianti del Concessionario e del loro esercizio, né per danni di qualunque genere che per qualsiasi causa possano occorrere a collaboratori o cose del Concessionario, incluse le persone incaricate dal Concessionario all'installazione, all'esercizio e alla manutenzione degli impianti, nonché a qualunque terzo. La Provincia è inoltre libera e indenne da qualsivoglia azione, disturbo o spesa, che dovesse essere determinato per qualsivoglia motivo dalla Concessione.

Art. 8 Risoluzione

1. Qualora vengano violate le disposizioni delle presenti Condizioni generali o delle Concessioni, la Provincia contesta per iscritto la violazione e si riserva di revocare le relative Concessioni con preavviso di 60 giorni qualora non venga sanata la violazione, ove possibile.

2. Le Concessioni si intendono risolte ai sensi dell'art. 1353 c.c. qualora il Concessionario perda il possesso delle autorizzazioni necessarie alla fornitura di reti e servizi di telecomunicazione, ai sensi della legislazione vigente.

3. In caso di risoluzione della Concessione per l'utilizzo di cavidotti e fibra ottica non dipendente da azioni/omissioni imputabili al Concessionario, quest'ultimo ha facoltà di richiedere la restituzione del canone di concessione relativo alla componente IRU per le annualità intere ancora non godute.

Art. 9 Recesso

1. Nei casi in cui le Concessioni abbiano ad oggetto l'installazione di Apparati di Trasmissione all'interno di PoP, a partire dalla quarta annualità di decorrenza di ciascuna Concessione, il Concessionario può liberamente recedere dalla stessa, con un preavviso di 90 giorni. Divenuto efficace il recesso, il Concessionario ha facoltà di richiedere la restituzione della parte del canone di concessione relativa al periodo residuo dell'annualità in corso

Art. 10 Registrazione delle Concessioni e spese

1. Ogni Concessione è soggetta a registrazione in termine fisso ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e dell'articolo 5, comma 2 della tariffa parte I allegata al citato D.P.R. n. 131/1986.

2. Gli oneri e le imposte dipendenti e conseguenti la stipula delle Concessioni sono a carico del Concessionario.

Art. 11 Trattamento dei dati

1. Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati contenuti nelle Concessioni e nella documentazione formata in vista della loro sottoscrizione oppure al fine di dare loro corretta e

piena esecuzione vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito delle attività connesse, ivi comprese quelle necessarie per l'ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza del settore. I suddetti personali saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, con modalità idonee a garantirne la riservatezza e la sicurezza.

Art. 12 Varie

1. Per le Concessioni e la loro esecuzione vige esclusivamente la legislazione italiana. È fatto salvo il rispetto di norme di legge inderogabili che contrastino con le previsioni delle Concessioni.
2. Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in relazione alle Concessioni è esclusivamente quello di Bolzano.
3. Visto la dinamica in settore, le presenti condizioni generali hanno una durata di 2 anni.

Il Concessionario dichiara di aver letto e compreso le presenti Condizioni generali e di essere consapevole della loro applicazione alle convenzioni – concessioni amministrative per l'utilizzazione di cavi in fibra ottica e di nodi di distribuzione (PoP) nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano.

Il Concessionario _____

Luogo _____ data _____

Firma e timbro _____